

## SCRITTURA PRIVATA

Prot. Gen. n.

Reg. n.

**Convenzione d’incarico per il collaudo statico delle opere strutturali realizzate per l’ “Abbattimento delle barriere architettoniche della ex scuola Vittorio Veneto (cod.str.2016LPSLRIO8).**

**L’ing. Roberta Spigariol** dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture e Sport, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Treviso con sede in Treviso, Via Municipio n. 16 (C.F. 80007310263)

e

**l’ing. Stefano Bettolo**, con studio in Montebelluna (TV), Via Galileo Galilei , partita IVA 03067260269, C.F. BTTSFN61B21F443Q iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 1460,

Premesso:

- Che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato l’incarico per il collaudo delle opere strutturali realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex scuola Vittorio Veneto nonché assunta la relativa spesa;
- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del professionista;

tutto ciò premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue

### **ART. 1      Oggetto**

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida all’ing. Stefano Bettolo come in premessa specificato, l’incarico per per il collaudo delle opere strutturali realizzate per l’abbattimento delle barriere architettoniche della ex scuola Vittorio Veneto in Treviso.

Il Professionista risponde direttamente dell'attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile in quanto compatibili e dell'art. 90, comma 7 del D.lgs 163/2006.

Il Professionista dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico.

## **ART. 2 Collaudo statico**

Il collaudo statico riguarda tutte le strutture soggette alla Legge 380/2001, al T.U. del 14/01/2008 Capitolo IX e al D.M. 20/11/1987 Capitolo 4.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie.

L'incarico comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, del Certificato di collaudo statico delle strutture.

I predetti elaborati vanno presentati in originale e copia autenticata.

## **ART. 3 Norme per l'espletamento dell'incarico**

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla Legge 1086/1971, al D.P.R. 380/2001 ed al T.U. del 14/01/2008, capitolo IX.

Il Professionista espletterà l'incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione nella persona dell'arch. Daniele Talotti.

Egli resterà obbligato all'osservanza delle norme vigenti in particolare del Decreto

Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, del D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” (d'ora in poi Capitolato Generale) per quanto ancora vigente, nonché alle norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n. 137 del 7.8.2012 riguardante il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e al “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Ai sensi dell'art. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in possesso di 120 CFP (crediti formativi professionali).

Gli elaborati da prodursi sono tutti quelli previsti dalle normative sopraccitate ed indicati nel dettaglio agli articoli seguenti.

#### **ART. 4 Tempo utile, ritardi, penalità**

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori soggetti a collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a euro 10,00 (dieci)

per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di rivalersi sul professionista per eventuali danni causati da inadempienza nello svolgimento del servizio o da ritardi nella consegna degli elaborati.

#### **ART. 6 Onorari**

L'onorario viene computato come da offerta del professionista incaricato agli atti del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport ;

per la redazione del collaudo statico ammontare di **Euro 808,00** (IVA e oneri previdenziali esclusi);

Il compenso di cui sopra è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa per lo svolgimento dell'incarico in oggetto.

#### **ART. 7 Modalità di pagamento**

Gli onorari di cui all'articolo precedente verranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla consegna del certificato di collaudo statico, qualora gli stessi siano rispondenti e conformi alla normativa vigente e non siano stati oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale, su presentazione di fattura anche priva di vidimazione dell'ordine.

#### **ART. 8 Polizze assicurative**

Il professionista ha stipulato con la società LLOYD'S specifica assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, polizza n . \_\_\_\_\_ in

data \_\_\_\_\_, avente massimale pari a euro \_\_\_\_\_ e si impegna a comunicare all'Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

#### **ART. 9 Subappalto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Codice dei Contratti, il Professionista non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.

Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 10 Risoluzione e recesso dal contratto**

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto, comporterà la risoluzione del contratto, senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata.

#### **ART. 11 Norme generali e privacy**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme che regolano le prestazioni professionali del Codice Civile in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 12 Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via

amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.

#### **ART. 13        Spese di contratto**

Saranno a carico del soggetto incaricato tutte le spese di copiatura, bolli ed eventuale registrazione del presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, ivi compresi i diritti di segreteria ed esclusi IVA e contributi previdenziali se dovuti. Le parti dichiarano che i corrispettivi derivanti dalla presente convenzione sono soggetti IVA. La presente costituisce scrittura privata con registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART.14        Incompatibilità**

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente, dichiara sotto la propria responsabilità che non vi è incompatibilità tra l'incarico oggetto della presente convenzione e la sua posizione, con particolare riferimento a quanto precisato all' articolo 54 del "regolamento dei contratti" del Comune di Treviso approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 18/1995. Resta ferma ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

#### **ART. 15        Tracciabilità e pagamenti**

Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane spa.

Ai sensi del citato art. 3 il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.

Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è il seguente: **Z2123076ED** ; il CUP è il seguente **E44H17000880006**

#### **ART. 16        Spesa**

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare ammontano a **Euro 1.025,19**, comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali, come da preventivo di parcella allegato o come da offerta formulata dal professionista e acquisita al prot. comunale col n. 14919 del 30/01/18.

#### **ART.17        Codice di comportamento**

Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013, pubblicata sul sito del Comune all'indirizzo [www.comune.treviso.it](http://www.comune.treviso.it) nella sezione "Deliberazioni on line".

La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

Treviso, data dell'ultima firma digitale

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport

Ing. Roberta Spigariol

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Stefano Bettolo

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'incaricato dichiara di approvare specificatamente gli articoli: 4 (Tempo utile, ritardi e penalità), 10 (Risoluzione e recesso dal contratto), 12 (Controversie), 14 (Incompatibilità), 15 (Tracciabilità e pagamenti) della presente convenzione.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Stefano Bettolo

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale**